



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin" (Codice Fiscale 80007010376), con sede a Bologna, Via Filippo Re 6, rappresentato dal Direttore, Prof. Maurizio Fabbri, domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento, autorizzato a sottoscrivere il presente atto dalla delibera della Giunta di Dipartimento Rep Prot del

E

l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (di seguitoUSR ER) rappresentato dal Vice Direttore Generale, Dott. Bruno Di Palma, elettivamente domiciliato agli effetti dell'atto in via de' Castagnoli, 1 – 40126, Bologna

### PREMESSO CHE

L'USR ER:

- supporta le istituzioni scolastiche dell'Emilia-Romagna nel perseguimento degli obiettivi formativi del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in relazione all'arricchimento e alla qualificazione dell'offerta formativa in tema di didattica, ricerca, formazione e monitoraggio degli esiti formativi, promuovendo allo scopo la cooperazione fra le stesse e le Università del territorio regionale;
- collabora alla formazione iniziale del personale della scuola, in particolare per le azioni di valutazione conclusive previste dalla normativa vigente per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento e delle specializzazioni per il sostegno, per l'individuazione delle istituzioni scolastiche accreditate per l'accoglienza dei tirocinanti, allo scopo di consentire la realizzazione dei tirocini curriculari dedicati agli studenti futuri;

- promuove e valorizza la ricerca scientifica in ambito educativo allo scopo di qualificare l'azione educativa nelle scuole e arricchire la formazione iniziale e in servizio degli e delle insegnanti;
- promuove e valorizza l'interazione delle Istituzioni scolastiche con i soggetti del territorio per la realizzazione dei progetti formativi e professionalizzanti dell'Università di Bologna.

#### IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE "G.M. BERTIN":

- ha tra i suoi obiettivi quello di garantire la crescita personale, culturale e professionale degli studenti e delle studentesse, anche in relazione alle esigenze della società, promuovendo azioni per assicurare la coerenza tra il percorso formativo e le competenze acquisite;
- è impegnato nella ricerca – teorica, storica ed empirica – negli ambiti pedagogico, delle scienze dell'educazione e delle didattiche disciplinari allo scopo di migliorare i processi e i contesti organizzativi, educativi e didattici nelle scuole e supportare le professionalità in ambito educativo;
- progetta, coordina e realizza i percorsi per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria e degli insegnanti specializzati per le attività di sostegno;
- collabora alla progettazione e realizzazione dei percorsi per la formazione iniziale degli insegnanti secondari;
- è impegnato in azioni di terza missione per la formazione in servizio degli insegnanti e la promozione della cultura pedagogica e dell'educazione nella società.

#### CONSIDERATO

che si reputa opportuno promuovere, nel rispetto delle rispettive autonomie e in via sperimentale, attività di comune interesse per le finalità sopra descritte, da realizzarsi congiuntamente anche mediante progetti ed iniziative pilota, ponendo a disposizione eventuali risorse professionali e strumentali necessarie;

che le Parti hanno già attivato in passato specifiche collaborazioni concernenti una molteplicità di iniziative formative, di ricerca e terza missione;

che vi è la necessità di mantenere un quadro organico delle molteplici collaborazioni in atto e di rafforzare ulteriormente la collaborazione fra i due Enti al fine di sostenere:

- le attività per la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;

- le istituzioni scolastiche nel miglioramento della qualità organizzativa, educativa e didattica nei loro contesti;
- le iniziative per la promozione di una cultura pedagogica e dell'educazione a livello sociale e territoriale.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art 1.**

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

### **Art. 2.**

Le Parti concordano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dei rispettivi ordinamenti e nell'ambito delle rispettive finalità, di attivare forme di collaborazione con particolare riferimento ai seguenti settori:

- a) formazione iniziale degli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria e degli insegnanti specializzati nelle attività di sostegno;
- b) formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria;
- c) formazione in servizio degli insegnanti di ogni ordine e grado;
- d) attività di ricerca educativa specificamente rivolta al miglioramento dei processi, dei contesti e delle professionalità della scuola;
- e) attività di terza missione volte a promuovere cultura pedagogica ed educativa a livello sociale e territoriale.

In particolare risultano *strutturali*:

- le collaborazioni fra le Parti in merito all'accreditamento delle scuole per lo svolgimento dei tirocini per la formazione iniziale degli insegnanti, di ogni ordine e grado;
- le iniziative di collaborazione fra Istituzioni scolastiche e Università per la valutazione conclusiva previste dalla normativa vigente per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento e delle specializzazioni per il sostegno;

risultano *strategiche* le collaborazioni fra le Parti in merito a progetti di ricerca, di formazione e di Ricerca-Formazione volte a supportare processi, contesti e professionalità della scuola negli ambiti:

- della pedagogia generale, sociale e interculturale;
- della storia dell'educazione e della scuola;
- della didattica generale e delle tecnologie educative;
- delle didattiche disciplinari, in ambito umanistico e scientifico;
- della pedagogia speciale e dell'inclusione:
- della progettazione e della valutazione in ambito educativo;
- della psicologia dello sviluppo, sociale e delle organizzazioni;
- dell'antropologia culturale;
- della sociologia dell'educazione.

### **Art. 3.**

Le azioni e le iniziative di cui all'articolo 2 proposte da parte UNIBO dovranno essere disciplinate da eventuali successivi ulteriori accordi tra le Parti, laddove necessari anche con l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti, individuati per le loro specifiche competenze. Ciascuna iniziativa da parte di UNIBO dovrà fare riferimento a uno specifico Progetto che potrà prevedere l'esplicitazione di bisogni educativi individuati, obiettivi, piano di azione dettagliato, soggetti coinvolti.

Per parte universitaria gli atti esecutivi sono stipulati dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin".

La presente Convenzione non comporta oneri tra le parti.

### **Art. 4.**

Per la realizzazione degli eventuali ulteriori progetti potranno essere costituiti appositi gruppi di lavoro misti interistituzionali, composti sulla base delle effettive necessità delle Parti.

Le parti condividono modalità di reciproca informazione sui Progetti pervenuti alle scuole dell'Emilia-Romagna e si incontrano periodicamente (anche in via telematica), su convocazione

dell'Università, almeno due volte all'anno per definire, verificare e monitorare il quadro complessivo delle iniziative da realizzare sulla base del protocollo.

#### **Art. 5.**

Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'USR non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Ateneo e/o di sue strutture né di altre citazioni senza previa specifica autorizzazione.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui le Parti dovessero avere conoscenza nello svolgimento dell'attività di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui alla presente intesa.

Gli eventuali dati personali, contenuti nei documenti che dovessero essere visionati nell'ambito della presente Convenzione, sono trattati ai sensi del Decreto legislativo 10 giugno 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.

Le parti si danno reciprocamente atto, con la firma della presente, di impegnarsi a rendere edotto il rispettivo personale ed i collaboratori che a qualsiasi titolo verranno impiegati dalle stesse nelle attività svolte in virtù della presente, degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali dovuti ai sensi della normativa vigente in materia.

#### **Art.6.**

Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

#### **Art. 7.**

Il presente protocollo di intesa, firmato digitalmente ai sensi della Legge n. 221/2012, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26/4/1986, n. 131. L'imposta di bollo, pari a euro 32,00 sarà ad esclusivo carico dell'Università di Bologna.

**Art. 8.**

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere espressamente rinnovata per un ulteriore triennio.

Bologna, 3 novembre 2022

Per l'Università di Bologna

Il Direttore di Dipartimento  
Maurizio Fabbri

*documento firmato digitalmente*

Per l'Ufficio Scolastico  
Regionale

Il Vice Direttore Generale  
Bruno Di Palma

*documento firmato digitalmente*